



DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N. 02 DEL 10/01/2019

Oggetto: Annulamento gara Servizio assistenza al pubblico – CIG 7707438B09

IL SOVRINTENDENTE

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo in data 25 novembre 2015, è stato nominato il Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per un periodo di anni cinque;

VISTO lo Statuto della Fondazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il proprio Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente";

RICHIAMATO l'articolo 9 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n°2, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della Legge Regionale 5 marzo 2008 n°3, di istituzione del Cat-Centro d'Acquisto Territoriale finalizzato alla razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede sul territorio regionale, basato sull'utilizzo di strumenti telematici;

RICHIAMATA la determinazione del Sovrintendente n°100 del 4 dicembre del 2018 con la quale è stata indetta la procedura aperta telematica tramite SardegnaCAT, per l'affidamento del servizio di accoglienza del pubblico del Teatro, per un importo di € 95.000;

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione degli atti di gara sono state riscontrate carenze informative che avrebbero potuto comportare impugnazioni e generare danni alla Fondazione;

VISTO il disposto dell'art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241/90, come modificato dal DL 133/14 convertito con modificazioni dalla L. 164/14 e successivamente modificato dalla Legge 124/2015, secondo cui "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine*

ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”;

RITENUTO, quindi, che sussistano fondate ragioni di interesse pubblico per procedere all'annullamento in autotutela della procedura in oggetto da parte della Fondazione, al fine di garantire la corretta gestione della procedura di gara nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato

DETERMINA

1. di annullare in autotutela, per i motivi indicati in premessa, la propria determinazione n. 100 del 4 dicembre 2018 con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio di assistenza al pubblico del Teatro utilizzando il portale telematico SardegnaCAT e sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara;
2. di riservarsi di indire una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio;
3. di comunicare a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura, il provvedimento di annullamento adottato;
4. di disporre la pubblicazione della presente nel proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi di quanto previsto dall'art 29, comma 1, del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii, dandone, altresì, comunicazione a SardegnaCAT.

Il Sovrintendente
Dott. Claudio Orazi



